



Adempimenti necessari alle aziende esportatrici italiane in Germania ***Gli imballaggi***

LA RIFORMA DELLA NORMATIVA TEDESCA SUGLI IMBALLAGGI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009

In base alle **rigorose disposizioni entrate in vigore il 01/01/09 con la quinta riforma del decreto tedesco degli imballaggi (Verpackungsverordnung VerpackV del 1991)** i produttori e distributori di prodotti contenuti in imballi e confezioni di vendita - ovvero imballi destinati agli utenti finali (da intendersi anche categorie quali ristoranti, istituzioni, artigiani, piccole aziende etc.) - hanno l'obbligo di ritirare tali confezioni, una volta usate, allo scopo di riutilizzarle o riciclarle.

Per adempiere a tale normativa le aziende devono associarsi ad un sistema duale di raccolta predisposto a livello nazionale al recupero degli imballaggi. Le nuove disposizioni prevedono che non sarà più possibile per le aziende effettuare l'auto recupero delle confezioni di vendita da loro poste in commercio.

Ogni singolo prodotto dovrà partecipare al sistema di smaltimento di un sistema duale tedesco per non incorrere in sanzioni che ammontano fino a 50.000 € per articolo. È vietata infatti la cessione di imballaggi privi di licenza.

Fino al 2008 si rendeva obbligatorio apporre sulle confezioni il logo del sistema duale (ad es. il punto verde) per contraddistinguere gli imballaggi che rientrano nel ciclo di recupero e riciclaggio.

Dal 1° gennaio 2009 non è più obbligatorio apporre un simbolo sulle confezioni poiché è obbligatorio partecipare ad un sistema duale. L'obbligo di contrassegno ostacola, secondo il nuovo decreto, il passaggio da un sistema duale all'altro e rende più difficoltosa l'entrata sul mercato.

Gli imballi vengono recuperati a casa del consumatore (sacco/contenitore giallo) o raccolti tramite le campagne per la raccolta differenziata. Successivamente vengono selezionati ed entrano nel ciclo di recupero.

L'imballo è materia prima.

L'80% di tutte le confezioni devono, secondo la legge tedesca, essere recuperate attraverso questo ciclo. In questo modo vengono risparmiate le limitate risorse naturali. I materiali riciclati possono essere riutilizzati come le materie originarie (vetro- bottiglie, carta- scatole, ecc.), oppure possono sostituire materie prime in altri cicli produttivi.

Calcolo del costo

Per ogni cliente e per ogni prodotto, va compilata una scheda con le informazioni dettagliate sulla merce e sull'imballo, che consentono, sulla base dell'ultimo listino prezzi di un Sistema Duale tedesco, di calcolare la quota da corrispondere.

Procedure e termini di pagamento

Le scadenze per i pagamenti dipendono dall'ammontare del contributo da versare (mensile, trimestrale, annuale). Il cliente versa direttamente al Sistema Duale il contributo dovuto, i pagamenti vengono effettuati al termine del relativo periodo di riferimento, comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza.

Resoconto annuale per il Sistema Duale

In base al contratto di licenza ogni cliente ha l'obbligo di presentare un rendiconto annuale per effettuare gli eventuali aggiustamenti delle quantità dichiarate al momento della stipula del contratto.

Informiamo le aziende che **l'assistenza** del Desk Imballaggi della Camera di Commercio Italiana per la Germania è **gratuita**.

La nuova legge sugli imballaggi: cosa cambia?

Il 5 luglio 2017 in Germania si è concluso l'iter parlamentare della nuova legge sugli imballaggi (Verpackungsgesetz, VerpackG). Il Bundesrat infatti ha approvato il disegno di legge precedentemente varato il 12 maggio 2017 dal Parlamento tedesco. La nuova legge sugli imballaggi entrerà quindi in vigore il 1° gennaio 2019. Per i produttori, i nuovi regolamenti portano a dei cambiamenti, che vengono spiegati qui di seguito. Il produttore è quel distributore che immette per la prima volta in circolazione in Germania la merce imballata – questo vale sia per gli importatori che per gli spedizionieri online da altre nazioni.

Per produttori e commercianti la nuova regolamentazione comporta alcune importanti novità che verranno spiegate qui di seguito.

NUOVO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE (§ 9)

In futuro i produttori saranno tenuti a registrarsi presso il nuovo organo centrale prima dell'immissione nel mercato degli imballaggi. Senza tale registrazione gli imballaggi a partecipazione obbligatoria a un sistema non possono essere immessi nel mercato o messi in vendita dai commercianti.

La registrazione è già disponibile dal giorno 31 Agosto 2018.

Sito registrazione:

<https://www.verpackungsregister.org/>

NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI (§ 10)

Oltre alla registrazione, in futuro i produttori dovranno immediatamente trasmettere all'organo centrale anche i dati apportati sugli imballaggi nel quadro di una partecipazione a un sistema. Questo vale anche per il cambiamenti degli stessi.

In questo contesto devono essere riportati almeno i seguenti dati:

- // numero di registrazione
- // tipo di materiale e massa degli imballaggi in questione
- // nome del sistema all'interno del quale è stata effettuata la partecipazione
- // arco di tempo nel quale è avvenuta la partecipazione a un sistema

I nomi dei produttori saranno pubblicati sul sito internet dell'organo centrale per garantire piena trasparenza a tutti gli attori del mercato.

Diversamente rispetto alla dichiarazione di completezza, nel caso del nuovo obbligo di comunicazione non vi sono soglie minime. Per questo motivo anche chi immette nel mercato piccole quantità deve comunicare all'organo centrale i propri dati in base alle prescrizioni sopraindicate.

Poiché anche i sistemi sono tenuti a comunicare i propri dati all'organo centrale, è possibile fare un semplice confronto per garantire maggiore trasparenza. Già la licenza per l'anno 2018, secondo le affermazioni dell'organo centrale, sarà soggetta alla nuova trasparenza tramite il confronto dei dati poiché l'organo centrale a partire da dal 01.01.2019 riceverà tutti i dati notificati; i dati dei resoconti finali dell'anno 2018 saranno presenti all'inizio del 2019, e saranno soggetti a verifiche da parte dell'organo centrale. Riguardo al contenuto, per i dati dell'anno 2018 valgono tuttavia i regolamenti fino ad ora in vigore del regolamento sullo smaltimento degli imballaggi (VerpackV).



+ Pubblicazione della registrazione di tutti i produttori sul sito internet dell'organo centrale = piena trasparenza

CONFERIMENTO DI INCARICHI A TERZI (§ 33)

In futuro, pur continuando ad averne la responsabilità, coloro che immettono nel mercato gli imballaggi potranno conferire a terzi l'incarico di adempiere ai loro obblighi. Inoltre, i terzi incaricati devono disporre dell'affidabilità richiesta. Dalla trasferibilità a terzi sono esclusi i sopracitati obblighi di registrazione (§9 VerpackG) e di comunicazione dei dati (§10 VerpackG), i quali comunque possono

essere preparati da terzi competenti. Prescrizioni pratiche sulla procedura di registrazione e comunicazione dei dati verranno impartite dall'organo centrale.

CREAZIONE DI UN ORGANO CENTRALE (§§ 24-30)

La nuova VerpackG prevede la creazione di un cosiddetto "organo centrale". Il 28 luglio 2017, i produttori e i commercianti o le associazioni che promuovono i loro interessi hanno ufficialmente costituito la Fondazione dell'organo centrale del registro degli imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) con sede a Osnabrück prima dell'entrata in vigore della legge. Attualmente si sta predisponendo tale Fondazione di modo che sia completamente operativa il 1° gennaio 2019. Sistemi e gestori di soluzioni settoriali sono tenuti a partecipare al finanziamento in base alla rispettiva percentuale di mercato. L'organo centrale dispone di competenze sovrane e in qualità di istituzione neutrale dovrà contribuire ad aumentare l'efficienza nell'attuazione e stimolare la concorrenza. L'organo centrale è sottoposto alla vigilanza specialistica del Ufficio federale dell'ambiente (Umweltbundesamt).

REQUISITI PIÙ ALTI PER IL RIUTILIZZO

Dal 1° gennaio 2019 i requisiti per il riutilizzo degli imballaggi saranno più severi e dal 1° gennaio 2022 verranno ulteriormente innalzati. Come media annuale,

Materiale	Sinora	Dal 2019	Dal 2022
Vetro	75%	80%	90%
Carta, cartoncino, cartone	70%	85%	90%
Metallo ferroso	70%	80%	90%
Alluminio	60%	80%	90%

NOVITÀ E MODIFICHE NELLE DEFINIZIONI (§ 3)

La nuova legge sugli imballaggi ridefinisce alcuni concetti:

- // gli imballaggi di vendita non devono più necessariamente arrivare al consumatore finale per essere considerati a partecipazione obbligatoria.
- // gli imballaggi a partecipazione obbligatoria vengono definiti come imballaggi di vendita e sovraimballaggi contenenti un bene che, dopo il loro utilizzo, ricadono principalmente sul consumatore come rifiuto e per questo motivo devono avere una licenza al 100%.

DEFINIZIONE ECOLOGICA DEGLI ONERI DI LICENZA (§ 21)

Al momento di stabilire gli oneri di partecipazione, in futuro i sistemi saranno tenuti a prendere in considerazione anche dei criteri ecologici. Questi cosiddetti "oneri di licenza a moduli" sono pensati per incoraggiare i produttori a utilizzare materiali d'imballaggio che siano costituiti (parzialmente) da materiali riciclati o che possano essere

Tra i principali compiti dell'organo centrale figurano:

- // la registrazione dei produttori e la relativa pubblicazione in Internet
- // la raccolta e la verifica delle comunicazioni di dati da parte dei produttori e dei sistemi
- // la verifica delle dichiarazioni di completezza inserite
- // la verifica delle attestazioni (richieste per legge in Germania) sul flusso annuale presentate dai sistemi
- // lo sviluppo di uno standard minimo per la misurazione della capacità di riciclo degli imballaggi (d'accordo con l'Ufficio federale dell'ambiente)
- // il calcolo delle percentuali di mercato per i sistemi
- // la classificazione degli imballaggi come "a partecipazione obbligatoria"
- // la verifica delle soluzioni settoriali
- // l'inserimento di periti e altri incaricati alla verifica in un apposito registro pubblico
- // l'elaborazione di linee guida di verifica

i sistemi sono tenuti a destinare alla preparazione del riutilizzo o al riciclo almeno le seguenti percentuali di imballaggi che partecipano a un sistema:

Materiale	Sinora	Dal 2019	Dal 2022
Imballaggio in cartone per bevande	60%	75%	80%
Altri imballaggi composti	60%	55%	70%
Materie plastiche (riutilizzo del materiale)	36%	58,5%	63%

- // In futuro i sovraimballaggi saranno equiparati agli imballaggi di vendita
- // gli imballaggi per spedizioni saranno univocamente considerati come imballaggi di vendita e non potranno avere quindi una licenza preventiva

riciclati per una percentuale elevata. A tal fine l'organo centrale elabora dei criteri sotto la vigilanza specialistica dell'Ufficio federale dell'ambiente. Per quanto riguarda i dettagli degli oneri di licenza a moduli ad oggi vi sono ancora vari punti da chiarire.



CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA PER LA GERMANIA
ITALIENISCHE HANDELSKAMMER
FÜR DEUTSCHLAND

Listino prezzi, maggiori informazioni e assistenza
per l'iscrizione al sistema di raccolta degli imballaggi
sono disponibili presso:

FILIPPO BAGNARA

Desk Imballaggi

Project Manager



CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA PER LA GERMANIA
ITALIENISCHE HANDELSKAMMER
FÜR DEUTSCHLAND

Address: Hiroshimastrasse 1 – 10785 Berlin

Tel. Office: +49 (0) 30 24 31 04 25

Fax: +49 (0) 30 24 31 04 11

imballaggi@itkam.org

www.itkam.org

[Like us on Facebook](#) | [Follow us on Twitter](#) | [Follow us on LinkedIn](#)